PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Art. 16

Appostamenti fissi e temporanei

Le regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia purche' siti a non meno di 1.000 metri di distanza dai valichi montani. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1978, non più in vigore dal 11 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia
Estremi	Legge 27 dicembre 1977, n. 968
Titolo	V — Gestione del territorio - divieti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/principi-generali-e-disposizioni-per-la-protezione-e-la-tutela-della/art-16-appostamenti-fissi-e-temporanei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it